

COMUNE DI PRASCORSANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012 © 0124-698141 FAX 0124-698357 © e-mail:prascorsano@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO RELA TIVO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE

Art. 92 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con D.G. n. 74 del 31/12/2003 Modificato con D.G. n. 64 del 29/12/2008

SOMMARIO

- Art. 1 Costituzione fondo
- Art. 2 Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo
- Art. 3 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
- Art. 4 Ripartizione del fondo complessivo
- Art. 5 Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano
- Art. 6 Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione
- Art. 7 Ripartizione della quota spettante per la direzione lavori ed il collaudo
- Art. 8 Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza e loro collaboratori
- Art. 9 Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione
- Art. 10 Quantificazione dell'incentivo
- Art. 11 Liquidazione dell'incentivo
- Art. 12 Cumulo di incarichi
- Art. 13 Entrata in vigore
- Allegato 1 Tabella per classi di importo

Costituzione del fondo

- 1. In attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera pubblica, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti nel presente regolamento.
- 2. Il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione esecutiva di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito con le modalità ed i criteri previsti nel presente regolamento.
- 3. Per importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si deve intendere l'importo a base d'asta (somme a disposizione, I.V.A., spese tecniche e imprevisti esclusi) come risultante dal quadro economico approvato dell'opera.
- 4. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta, le imposte e tasse corrispondenti a carico degli stessi incluse le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali.
- 5. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% è stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di cui all'allegato 1 ed è incrementabile, per talune di esse, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
- 6. Il fondo così costituito è riferito alla progettazione esecutiva redatta dal personale interno dell'Ente, e comunque ai lavori effettivamente appaltati compresa l'eventuale redazione di perizie di variante.

ARTICOLO 2

Dipendenti dell'Amministrazione che concorrono alla ripartizione del fondo

- 1. Il fondo, come costituito dal precedente art. 1 è ripartito tra:
 - Il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006;
 - Il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, debitamente incaricato, che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto esecutivo o il piano;
 - Il personale dell'Ufficio Tecnico, debitamente incaricato, che ha predisposto il Piano

- di Sicurezza e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza ai sensi dell'art. 3 del D.Lvo 14 agosto 1996, n. 494;
- Il personale dell'ufficio tecnico incaricato del collaudo;
- I collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati;
- Il responsabile della predisposizione ed attuazione del programma triennale delle opere pubbliche.

Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento sono previsti dalla legge nonché dall'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

ARTICOLO 4

Ripartizione del fondo complessivo

- 1. La ripartizione del fondo di cui al precedente art. 1, viene effettuata come segue:
 - ❖ la quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro, viene ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) responsabile del procedimento 20%
 - b) collaboratori amministrativi 5%
 - c) personale dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto 40%
 - d) personale dell'ufficio tecnico incaricato della direzione lavori e collaudo 30%
 - e) personale dell'ufficio incaricato del piano della sicurezza 5%
 - ❖ la quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva viene così ripartita:
 - personale dell'ufficio tecnico che ha redatto il piano 100%

ARTICOLO 5

Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o piano

1. Opera o lavoro - La quota di fondo (40%) assegnata al gruppo di progettazione per ogni

- singola opera o lavoro, viene ripartita tra i tecnici che hanno concretamente redatto e sottoscritto il progetto dell'opera o del lavoro.
- 2. <u>Pianificazione urbanistica</u> La quota di fondo (100%) assegnata al personale dell'Ufficio tecnico, a titolo di progettazione, per ogni singolo piano generale, particolareggiato, esecutivi, viene ripartito tra il gruppo di elaborazione, del Piano che ha concretamente predisposto lo stesso.

Ripartizione della quota spettante al nucleo di progettazione o gruppo di elaborazione

- Opera o lavoro La quota spettante al nucleo di progettazione viene ripartita tra i tecnici
 che hanno elaborato e sottoscritto il progetto esecutivo dell'opera o del lavoro in
 relazione all'impegno professionale, concettuale ed esecutivo necessario per il progetto
 medesimo.
- 2. <u>Pianificazione urbanistica</u> La quota spettante al gruppo di elaborazione viene ripartita tra i componenti del gruppo che hanno elaborato e sottoscritto il piano in relazione al grado di partecipazione.

ARTICOLO 7

Ripartizione de/la quota spettante per la direzione lavori ed il collaudo

- 1. La quota del fondo (30%) spettante agli incarichi della direzione lavori e collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori viene così ripartita:
 - personale incaricato della direzione lavori 60%
 - personale incaricato del collaudo 30%
 - collaboratori 10%

ARTICOLO 8

Ripartizione del/a quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza e loro collaboratori

- 1. La quota del fondo (5%) spettante agli incaricati della predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e loro collaboratori viene così ripartita:
 - personale incaricato della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione: 90%
 - collaboratori dell'ufficio tecnico: 10%

Procedure per l'assegnazione dell'incarico di progettazione

1. Opera o lavoro

1.1 Il responsabile del servizio LL.PP e Patrimonio, prima di avviare le fasi progettuali, individua con proprio atto il nucleo di progettazione o l'eventuale delega della responsabilità del procedimento.

2. Pianificazione urbanistica

2. 1 Il responsabile del servizio Ambiente e Territorio, individua con proprio provvedimento il gruppo di elaborazione del piano ed il responsabile del gruppo, con il criterio della rotazione degli incarichi tra i dipendenti dell'ufficio.

ARTICOLO 10

Quantificazione dell'incentivo

- 1. Con l'approvazione, ai sensi delle vigenti leggi in materia, del progetto dell'opera o del lavoro o del piano urbanistico viene quantificata l'entità dell'incentivo che concorre alla costituzione del fondo di cui all'art. 1.
- 2. Tale quantificazione verrà calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come risultante dal quadro economico generale.

<u>ARTICOLO 11</u>

Liquidazione dell'incentivo

- 1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni piano urbanistico avverrà con singoli provvedimenti del responsabile del servizio competente, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.
- 2. Detta liquidazione avverrà entro i seguenti termini temporali:
 - a) Opera o lavoro
 - quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento o loro collaboratori: 25% entro 30 gg. dall'approvazione del progetto esecutivo, il 25 % entro 30 gg. dall'appalto ed il saldo 50% entro 30 gg. dal collaudo
 - quota spettante al personale dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto esecutivo

- dopo la data di appalto dell'opera e comunque non dopo 3 mesi dalla stessa;
- quota spettante al direttore lavori, e collaudatore, dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo dell'opera;

b) Pianificazione urbanistica

quota spettante al personale dell'ufficio tecnico che ha redatto materialmente l'atto
di pianificazione urbanistica, entro il primo trimestre, ai sensi del precedente art.6 e
comunque dopo la data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva
dell'atto stesso da parte della Regione, ove previsto.

ARTICOLO 12

Cumulo di incarichi

- 1. Nel rispetto delle prescrizioni di legge in ordine ai requisiti delle varie figure burocratiche, professionali e tecniche previste per realizzazione di un'opera e per la pianificazione urbanistica, nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale degli uffici comunali.
- 2. Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro, opere o piani, più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente regolamento.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione comunale, divenuta esecutiva, di approvazione dello stesso

E' abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

TABELLA PER CLASSI DI IMPORTO Dal 01/01/2009

Per Progettazione <u>INTERNA</u>

IMPORTO DI PROGETTO	FONDO ART. 92
Fino ad € 500.000,00	100% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente
Da € 500.000 ad €. 1.000.000,00	95% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente
Oltre € 1.000.000,00	60% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente

Per Progettazione <u>ESTERNA</u>

IMPORTO DI PROGETTO	FONDO ART. 92
Fino ad € 500.000,00	75% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente
Da € 500.000 ad €. 1.000.000,00	50% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente
Oltre € 1.000.000,00	25% della percentuale
	prevista dalla normativa
	vigente